nato digitalmente da
ıtonio nigro
I = nigro antonio
= IT

**COMUNE DI FIRENZE**

**Città Metropolitana di Firenze**

**DIREZIONE SERVIZI TECNICI**

CONTRATTO DI APPALTO

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICA DEGLI INTERVENTI DA ATTUARSI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX POLFER" FACENTE PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "STAZIONE LEOPOLDA", COMPRESI ELABORATI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO (D.M. 16/02/1982) E PRATICHE PRESSO GENIO CIVILE, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "PON METRO 2014-2020 – OPERAZIONE CODICE LOCALE PROGETTO FI6.1.3a – EFFICIENZA ENERGETICA – INTERVENTO CODICE LOCALE PROGETTO FI_6.1.3a4 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: UFFICI (E ALTRI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE) - AZIONE DI RIFERIMENTO (PON): ASSE 6 – AZIONE 6.1.3" – CUP: H18I21002250006 - CC.OO. 210314-210315-210316 – CIG: 9107653105.

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritta con firme digitali, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

**TRA:**

- l'Ing. Filippo Cioni, nato niciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui appresso, in Firenze, via Giotto n. 4, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto del COMUNE DI FIRENZE (codice fiscale 01307110484), in qualità di Dirigente del

Servizio gestione e manutenzione presso la Direzione Servizi Tecnici del Comune medesimo, autorizzato al presente atto ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché ex art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale, di seguito denominato anche "Committente" o "Committenza" o "Stazione Appaltante";

**E**

- Antonio Nigro, nato a C ), codice fiscale partita IVA 02894560784, PEC: antonio.nigro.studio@ingpec.eu, con studio in Mendicino (CS), via San Paolo n. 14, iscritto all'Ordine degli Ingegneri

il quale interviene al presente atto in qualità di Capogruppo e Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con:

- Mario Minasi, nato fiscale: iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di

- Maurizio Salvo, residente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia d

qualificati Mandanti, in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile, conferito con atto ai rogiti del Dott. Luigi De Santis, Notaio in Cosenza (CS), iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, in data 15/03/2022, Repertorio n. 59240, raccolta n. 33781, registrato in Cosenza al numero 4674/1T in data 16/03/2022, e che in copia conforme informatica a originale cartaceo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 73 L. 89/1913 così sostituito dalla lett. o), comma 1, dell'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110);

con la precisazione che, agli atti, il Raggruppamento temporaneo fra Professionisti così costituito ha sede in Viale Sergio Cosmai, n. 91, cap 87100 (CS), ed è d'ora in poi designato come "Raggruppamento", "RTP", "Appaltatore" o "Aggiudicatario";

**PREMESSO CHE**

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. DD/2021/08596 del 23/12/2021, e successiva n. DD/2022/00908, è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, strutturale e impiantistica degli interventi da attuarsi per l'efficientamento energetico dell'immobile denominato "Ex Polfer" facente parte del complesso immobiliare "Stazione Leopolda", compreso elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982) e pratiche presso Genio Civile, nell'ambito dell'Intervento denominato "PON METRO 2014-2020 – operazione codice locale progetto FI6.1.3a – efficienza energetica – intervento codice locale progetto FI_6.1.3a4 - interventi di efficientamento energetico: UFFICI (e altri immobili del patrimonio comunale) - Azione di riferimento (PON): Asse 6 – azione 6.1.3" - CUP: H18I21002250006 - cc.oo. 210314-210315-210316 - CIG: 9107653105;

- che sono state completate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti richiesti, come risulta dalla documentazione acquisita e depositata in atti, sicché l'aggiudicazione ha acquistato piena efficacia giuridica;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

il Comune, da un lato, e il Raggruppamento affidatario, dall'altro, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato e in esecuzione degli atti citati in premessa, affida al RTP costituito da Antonio Nigro (in qualità di mandatario) e Mario Minasi e Maurizio Salvo (in qualità di mandanti), come sopra generalizzati, che accetta e si obbliga,

l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, strutturale e impiantistica degli interventi da attuarsi per l'efficientamento energetico dell'immobile denominato "Ex Polfer" facente parte del complesso immobiliare "Stazione Leopolda", compreso elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982) e pratiche presso Genio Civile, nell'ambito dell'Intervento denominato "PON METRO 2014-2020 – operazione codice locale progetto FI6.1.3a – efficienza energetica – intervento codice locale progetto FI_6.1.3a4 - interventi di efficientamento energetico: UFFICI (e altri immobili del patrimonio comunale) - Azione di riferimento (PON): Asse 6 – azione 6.1.3" – CUP: H18I21002250006 - cc.oo. 210314-210315-210316 – CIG: 9107653105, alle condizioni tutte di cui al presente contratto, all'offerta che l'impresa affidataria ha presentato tramite Piattaforma START (procedura n. 27031/2021), alla lettera ivi pubblicata con i suoi allegati, di cui in specie la "Tabella calcolo compenso", e alla normativa applicabile in materia. Il RTP affidatario si impegna alla immediata presa in carico del servizio in oggetto e dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP, impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.

ART. 2 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per tutte le prestazioni richieste, di cui al precedente articolo 1, è corrispondente all'importo di Euro 37.595,74 quale compenso comprensivo di spese generali, oltre a contributo integrativo previdenziale (4%) pari a € 1.503,83, IVA non dovuta avendo i Professionisti dichiarato di operare in regime forfettario, per un totale di € 39.099,57. Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto ed è da intendersi fisso e invariabile. Non è redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. trattasi di contratto di

prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale e non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione Appaltante.

L'erogazione del corrispettivo, giusta rapporto del RUP, avverrà con le seguenti modalità: 30% all'approvazione del progetto definitivo; 50% all'approvazione del progetto esecutivo; 20% al termine dei lavori.

## ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

L'Appaltatore si impegna alla immediata presa in carico del servizio in oggetto. Le suddette prestazioni dovranno essere eseguite nei seguenti termini massimi: progettazione definitiva entro 45 giorni dalla data di inizio del servizio risultante dal verbale sottoscritto dal Professionista e dal Responsabile del Procedimento; progettazione esecutiva entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo. L'Appaltatore si dichiara consapevole della necessità inderogabile che, nella redazione del cronoprogramma, deve essere tenuto conto che il finanziamento previsto nell'ambito dei fondi PON METRO – risorse REACT-EU prevede necessariamente il completamento degli interventi, collaudo incluso, entro il 31/12/2023, e si impegna conseguentemente. Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura dell'uno per mille dell'importo affidato, nei limiti di cui all'art. 113 bis co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta, comunque, salva la facoltà per l'Ente Appaltante di richiedere il maggior danno. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

## ART. 4 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Tutti gli elaborati e documenti, comprensivi degli elaborati grafici e descrittivi, relativi allo svolgimento del servizio affidato devono essere redatti con i modelli conformi al manuale di

identità visiva del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020), che saranno forniti con il verbale di inizio del servizio e sottoscritti con firma digitale dall'appaltatore.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere all'Appaltatore, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

ART. 6 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli elaborati, i documenti e gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'Appaltatore nell'ambito dell'Incarico, restano nella proprietà materiale e legale del Comune di Firenze.

ART. 7 – RAPPORTI

Resta inteso che: a) l'attività dell'Appaltatore relativa al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l''Ente appaltante; b) l'attività dell'Appaltatore e relativa al presente contratto non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente appaltante, per cui l'attività' risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato; c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che l'Appaltatore abbia o possa stabilire con i propri collaboratori; d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 8 - ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ

L'Appaltatore dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque controinteressati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. Il Codice CIG riferito all'intervento è: 9107653105.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente sul conto corrente indicato dall'Appaltatore, che ha provveduto a comunicare, con Dichiarazione Sostitutiva acquisita al protocollo n. 92125 del 17/03/2022, gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica, nonché ad individuare le persone delegate a operare su di esso. Lo stesso si obbliga, ai sensi della normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa al conto indicato.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, sia in proprio sia nei rapporti con i propri sub-appaltatori e sub-contraenti, mediante trasmissione all'Ente appaltante della relativa documentazione. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subcontraente) degli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Si conviene e si stipula la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile ed art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., per cui il presente contratto si intende automaticamente risolto se le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore dovrà emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio I.P.A. 8Q2DO4. Nelle fatture dovranno essere riportati CIG, CUP e i riferimenti al relativo Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020) e Codice locale Progetto.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI

Art. 9 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, l'Affidatario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ e sua appendice del _____ Tale garanzia verrà svincolata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

Si dà atto, inoltre, che i componenti del RTP hanno trasmesso in copia le seguenti Polizze Assicurative per responsabilità civile professionale verso terzi per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio nonché per i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell'attività di progettazione che possano determinare a carico della Stazione Appaltante diverse e nuove spese di progettazione e/o maggiori costi di esecuzione, depositate in copia in atti, con l'obbligo di mantenerle efficaci fino al 31/12/2023: - per Antonio Nigro, polizza n. _____ sciata dalla Compagnia di Assicurazioni _____ ed integrata con appendice di variazione n. _____ con massimale per sinistro pari ad € 2.000.000,00 (acquisita al prot. 134751/22); - per Mario Minasi, polizza _____ rilasciata dalla Compagnia di Assicurazion. _____ con massimale per sinistro pari ad Euro 1.500.00,00; - per Maurizio Salvo, polizza _____ asciata dalla Compagnia di Assicurazioni _____ n massimale per sinistro pari ad € 250.000,00;

ART. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

È vietato il subappalto ed è vietata la cessione del presente contratto.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ E MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

LAVORATORI DIPENDENTI

L'affidatario è obbligato ad osservare integralmente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto. Dovrà altresì osservare tutte le norme e le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.

ART. 13 - OBBLIGHI CODICE COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta n. 471 del 30/12/2013 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 12 del 26/01/2021, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con D.P.R. 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze". L'Appaltatore si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 14 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre a quanto specificamente stabilito, si fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, alle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto, al Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (di seguito anche "Regolamento"), per le parti ancora in vigore, ed a tutte le leggi, statali e regionali, e relativi regolamenti, inerenti all'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. Si fa, altresì, rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

ART. 15 - RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR -"Regolamento generale sulla protezione dei dati" pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina Home al link "privacy" (https://www.comune.fi.it/pagina/privacy) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (c.d. GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici; i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini

del presente procedimento amministrativo; i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

ART. 16 ELEZIONE DOMICILIO

L'appaltatore, nell'accettare il servizio come sopra descritto, elegge il proprio domicilio, per la durata del presente appalto, presso la sede del Comune appaltante.

Le Parti concordano che le comunicazioni nei confronti dell'appaltatore avverranno in via ordinaria all'indirizzo da esso indicato in sede di procedura S.T.A.R.T. (sede legale/indirizzo PEC), come riportato nel presente contratto. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo pec: direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it. Diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 17 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il giudice del Foro di Firenze.

ART. 18 - SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore, che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito dei contrassegni telematici per l'importo complessivo di Euro 48,00 (quarantotto/00), che

riportano i seguenti numeri identificativi: 01201641641466 – 1455 – 1444 del 17/03/2022 come da dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'aggiudicatario (protocollo n. 92125/2022). Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto.

Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, su 12 (dodici) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte del Comune committente, primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del medesimo da parte del rappresentante dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rilegge e si approva espressamente gli artt. 3; 6; 7; 8; 11 del presente contratto.

CIONI FILIPPO
Comune di Firenze/01307110484
22.04.2022 08:03:33 GMT+00:00

Per il Comune di Firenze - Il Dirigente - Ing. Filippo Cioni (f.to digitalmente)

Per il RTP - il Mandatario – Antonio Nigro (f.to digitalmente)